

STATUTO

**ARISTEIA SERVIZI CULTURALI
E DIGITALI S.R.L. IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPUA CE VIA A.S. MAZZOCCHI 8

Numero REA: CE - 305592

Codice fiscale: 04184320614

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	dichiarando e garantendo di essere tutti in possesso dei re-	
	quisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai	
	sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155 e dell'art.15 dell'al-	
	legato Statuto.	
	10) La rappresentanza legale della società spetta al Presi-	
	dente o agli eventuali Amministratori Delegati o a quelle di-	
	verse persone che ne possono essere investite e ciò in forza	
	di quanto meglio precisato nello statuto allegato.	
	11) Gli utili netti, preservata una somma non inferiore al	
	5%, per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno	
	destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad in-	
	cremento del patrimonio e non vi potrà essere alcuna forma di	
	distribuzione tra i soci. E' fatto in ogni caso espresso di-	
	vieta di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui	
	all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, di u-	
	tili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di	
	fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, parte-	
	cipanti, lavoratori o collaboratori.	
	12) Sono a carico della Società le spese del presente atto	
	nonchè quelle necessarie per la sua costituzione le quali	
	complessivamente ammontano ad Euro 1.000,00 (mille virgola	
	zero zero) circa.	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"ARISTEIA SERVIZI CULTURALI E DIGITALI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	TITOLO I	

	Denominazione - Sede e domicilio dei soci - Durata - Oggetto	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al De-	
	creto Legislativo 24 marzo 2006, n.155 (Disciplina dell'im-	
	presa sociale) una società a responsabilità limitata impresa	
	sociale denominata "ARISTEIA SERVIZI CULTURALI E DIGITALI	
	S.R.L. IMPRESA SOCIALE", senza vincoli di rappresentazione	
	grafica ("Società").	
	1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è	
	obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".	
	Articolo 2	
	Sede e domicilio dei soci	
	2.1 La Società ha sede nel comune di Capua, all'indirizzo ri-	
	sultante dal Registro Imprese. Spetta all'organo amministra-	
	tivo l'adozione della delibera e la comunicazione al compe-	
	tente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambia-	
	mento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.	
	2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie sia	
	in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea. Il	
	consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, nonché	
	di sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, fi-	
	liali, uffici commerciali, agenzie, rappresentanze e unità	
	locali in genere.	
	2.3 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei	

	soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il proprio	
	domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può altresì comuni-	
	care il proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza	
	si fa riferimento al domicilio risultante dal Registro delle	
	imprese.	
	Articolo 3	
	Durata	
	3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre	
	2050, e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	Articolo 4	
	Oggetto	
	4.1 La Società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto	
	l'esercizio in via stabile e principale di un'attività orga-	
	nizzata al fine della prestazione di servizi di utilità so-	
	ciale realizzati nei settori della valorizzazione del patri-	
	monio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio	
	2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesag-	
	gio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.	
	137" e della ricerca e dell'erogazione di servizi culturali,	
	come indicato all'articolo 2, comma 1, lettere f) ed i) del	
	D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.	
	In particolare, la Società, per il perseguimento dei suoi o-	
	biettivi di utilità sociale potrà svolgere i seguenti servizi:	
	- erogazione di servizi di acquisizione digitale di documenti	
	archivistici, anche di pregio, e di opere librerie, antiche e	

	moderne;	
	- creazione e distribuzione al pubblico di prodotti digitali	
	di illustrazione e promozione di risorse documentarie e li-	
	brarie, del territorio di riferimento ed in generale del pa-	
	trimonio culturale italiano;	
	- pubblicazione di volumi in formato digitale;	
	- gestione di archivi e biblioteche, anche attraverso tecno-	
	logie informatiche e digitali;	
	- gestione ed erogazione di servizi informatici legati alla	
	comunicazione, promozione e valorizzazione del patrimonio	
	culturale del territorio;	
	- organizzazione di eventi culturali e di animazione finaliz-	
	zati alla promozione e valorizzazione del territorio di rife-	
	rimento.	
	4.2 La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di	
	cui sopra e comunque non in via prevalente, può assumere e	
	concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati	
	nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di im-	
	port-export, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobi-	
	liari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	4.3 La società potrà assumere, a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento, sia in Italia che all'estero parte-	
	cipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese	
	aventi oggetto analogo o affine al proprio.	

	4.4 Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei	
	confronti del pubblico ed in particolare le attività riserva-	
	te a:	
	- soggetti iscritti in albi professionali;	
	- Banche, Imprese di Investimento e Società finanziarie	
	nonché, più in generale, riservate alle società di cui al T.	
	U. Bancario e al T. U. sull'Intermediazione Finanziaria (D.	
	Lgs. 385/1993 e D. Lgs. 58/1998 e s. m. e i.	
	4.5 Sono in ogni caso escluse le attività comunque in contra-	
	sto con il quadro normativo applicabile e con il D. Lgs. 24	
	marzo 2006, n. 155.	
	4.6 Nel perseguimento dei propri obiettivi di utilità sociale	
	la Società può avvalersi degli apporti di lavoratori specia-	
	lizzati e di personale in possesso delle professionalità ri-	
	chieste dalle attività svolte. Laddove opportuno e, compati-	
	bilmente con le relative esigenze, la Società favorisce e	
	promuove l'attività e l'impiego di volontari e dei soggetti	
	svantaggiati e/o disabili.	
	TITOLO II	
	Capitale sociale - Partecipazioni - Trasferibilità -	
	Prelazione - Acquisto della quota - Recesso ed esclusione	
	Articolo 5	
	Capitale sociale - Partecipazioni - Finanziamenti dei soci	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgo-	
	la zero zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di	

	legge.	
	5.2 Il capitale sociale può essere aumentato, con delibera-	
	zione dell'assemblea assunta con la presenza ed il voto dei	
	2/3 (due terzi) dei soci, anche con conferimenti diversi dal	
	denaro costituiti da elementi, materiali o immateriali, valu-	
	tabili economicamente.	
	5.3 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può sta-	
	bilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in	
	conformità a quanto previsto dal presente statuto.	
	5.4 Le modalità di circolazione e trasferimento delle parte-	
	cipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previ-	
	sto al successivo articolo 6.	
	5.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione	
	al presente Statuto.	
	5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci pos-	
	sono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale,	
	anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipa-	
	zioni, nonché finanziamenti che non costituiscono raccolta di	
	risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia	
	bancaria e creditizia, e il tutto nel rispetto, infine, della	
	normativa in materia di antiriciclaggio. Le somme così rac-	
	colte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattui-	
	zione risultante da atto scritto.	
	Articolo 6	

	Trasferimento delle partecipazioni - Prelazione e gradimento	
	6.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto	
	tra vivi e per successione a causa di morte. In nessun caso,	
	la Società può essere diretta o controllata da imprese priva-	
	te con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.	
	6.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto	
	tra vivi spettano agli altri soci il diritto di prelazione,	
	da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio	
	posseduta, e il diritto di gradimento sul nuovo socio. Il	
	trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà	
	perciò subordinato all'esperimento della procedura di prela-	
	zione di seguito descritta ed al gradimento dell'Organo	
	Amministrativo.	
	6.3 Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi	
	"quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali au-	
	menti del capitale.	
	6.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a tito-	
	lo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di	
	terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda pro-	
	prietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in	
	via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la per-	
	muta, il conferimento in società, la costituzione di rendita,	
	la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a	
	seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda,	
	fusioni e scissione, il trasferimento del mandato fiducia-	

	rio), in forza del quale si consegua, in via diretta o indi-	
	retta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote.	
	6.5 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto	
	od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la	
	propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo ammi-	
	nistrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed	
	il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il	
	valore attribuito alla partecipazione per la cessione a tito-	
	lo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla	
	vendita.	
	6.6 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, gli altri soci possono esercita-	
	re il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera parte-	
	cipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al so-	
	cio che intende alienare.	
	6.7 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la par-	
	tecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzio-	
	ne alle rispettive partecipazioni.	
	6.8 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prela-	
	zione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessi-	
	vo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbi-	
	tratoe nominato di comune accordo tra le parti o, in difet-	
	to, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della	

	provincia ove ha sede la società.	
	6.9 In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di	
	prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla co-	
	municazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitra-	
	tore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità	
	previste in precedenza.	
	6.10 Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il	
	cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare ri-	
	spettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a	
	carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.	
	6.11 Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il di-	
	ritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce	
	automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, vice-	
	versa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e che	
	non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella	
	comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.6 di volersene	
	avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere eser-	
	citata per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimen-	
	to invece non opera a favore di coloro che hanno già rinun-	
	ciato al diritto di prelazione.	
	6.12 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal pre-	
	sente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società	
	e verso i terzi in genere.	
	6.13 Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, il	
	trasferimento delle quote a terzi che non siano già soci è	

	soggetto al gradimento dell'Organo Amministrativo, che dovrà	
	motivare l'eventuale rifiuto con argomentazioni di natura	
	strategico-commerciale o morale. I terzi aspiranti soci a-	
	vranno la facoltà di investire l'assemblea dei soci del prov-	
	vedimento di rifiuto espresso dall'Organo Amministrativo. Re-	
	sta fermo, in ogni caso, il rispetto di un principio di non	
	discriminazione, in coerenza con le finalità sociali perse-	
	gute dalla Società.	
	6.14 La procedura prevista dal presente articolo non si ap-	
	plica in caso di trasferimento per successione a causa di	
	morte.	
	Articolo 7	
	Recesso ed esclusione	
	7.1 Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla	
	legge.	
	7.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento e della partecipazione posseduta.	
	7.3 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera	
	soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è e-	
	sercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte	
	del socio, con le modalità di cui al secondo comma del pre-	

	sente articolo.	
	7.4 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per	
	l'intera partecipazione posseduta.	
	7.6 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o	
	dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o an-	
	nulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è de-	
	liberato lo scioglimento della società.	
	7.7 L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del	
	principio di non discriminazione nei casi previsti dalla leg-	
	ge, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n.	
	155. Ai sensi della medesima norma, in caso di esclusione il	
	socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.	
	7.8 Qualora, per effetto di recessi, esclusioni o trasferi-	
	menti di quote, l'intera partecipazione venga ad appartenere	
	ad un unico socio, gli amministratori devono effettuare gli	
	adempimenti previsti dall'art. 2470 del c.c.	
	TITOLO III	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Articolo 8	
	Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze.	
	8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomen-	
	ti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresenta-	
	no almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla lo-	

	ro competenza.	
	8.2 I soci decidono in merito ai provvedimenti di diniego di	
	ammissione ad esse sottoposti dagli aspiranti soci nonché sui	
	provvedimenti dell'Organo Amministrativo di diniego del tra-	
	sferimento di quote.	
	8.3 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio;	
	- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore;	
	- la modifica dello statuto;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modi-	
	fica dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	- le delibere concernenti fusioni o scissioni che coinvolgano	
	la società, cessioni o conferimenti d'azienda o di rami d'a-	
	zienda della stessa società o altre operazioni straordinarie.	
	8.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assem-	
	blea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante con-	
	sultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su ini-	
	ziativa dell'organo amministrativo.	
	8.5 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate	

	in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentino più della metà del ca-	
	pitale sociale.	
	Articolo 9	
	Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto	
	9.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci possono anche essere	
	adottate attraverso la procedura di consultazione scritta o	
	di acquisizione del consenso espresso per iscritto. Tale pro-	
	cedura non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun	
	socio siano assicurati una adeguata informazione ed il dirit-	
	to di partecipare alla decisione.	
	9.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un u-	
	nico documento, ovvero di più documenti che contengano il me-	
	desimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento og-	
	getto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il	
	termine assegnato per far pervenire l'espressione del consen-	
	so alla società. Le decisioni assumono la data di detto	
	termine.	
	9.3 La consultazione scritta o il consenso espresso per i-	
	scritto possono essere fatti per telefax o per posta elettro-	
	nica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche	
	in forma digitale.	
	9.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	

	decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 10	
	Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.	
	10.1 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo	
	amministrativo anche fuori dalla sede della società, in Ita-	
	lia o in uno dei paesi membri dell'Unione Europea. In caso di	
	impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inatti-	
	vità, l'assemblea può essere convocata dall'organo di con-	
	trollo, se nominato, o anche da un socio.	
	10.2 Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spe-	
	dita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, al	
	domicilio di cui all'art. 2. Le convocazioni possono essere	
	fatte anche con messaggio di posta elettronica inviato ai so-	
	ci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, all'indirizzo	
	di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi	
	dell'art. 2.	
	10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere pre-	
	vista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la	
	prima vada deserta.	
	10.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-	
	tero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	

	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 11	
	Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare. Rap-	
	presentanza dei soci.	
	11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il	
	voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.	
	11.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assem-	
	blea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio.	
	La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per	
	iscritto.	
	11.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-	
	legati, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-	
	le e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	soci, ed in particolare a condizione che:	
	- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio uf-	
	ficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'iden-	
	tità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svol-	
	gimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	

	gomenti all'ordine del giorno;	
	- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indica-	
	ti nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati	
	a cura della società nei quali gli intervenuti potranno af-	
	fluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente ed il segretario.	
	11.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presen-	
	ti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 12	
	Verbalizzazione	
	12.1 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza	
	ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal	
	notaio.	
	12.2 Il verbale relativo alle assemblee, anche se per atto	
	pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi neces-	
	sari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci	
	ai sensi di legge.	
	Articolo 13	
	Presidenza	
	13.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del	
	consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico o,	
	in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore	
	più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.	

	13.2 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto	
	dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per dele-	
	ga, per constatare se essa sia regolarmente costituita e pos-	
	sa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per	
	regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	13.2 L'assemblea nomina fra i presenti, anche se non socio,	
	un segretario verbalizzante.	
	TITOLO IV	
	Amministrazione e rappresentanza	
	Articolo 14	
	Organo amministrativo	
	14.1 La società è amministrata alternativamente, a scelta dei	
	soci, da un amministratore unico, o da un consiglio di ammi-	
	nistrazione, il cui numero può variare da due a cinque.	
	14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci e sono	
	rieleggibili.	
	14.3 La decisione di nomina determina la durata in carica	
	dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori;	
	nel caso di amministrazione affidata a più persone, la deci-	
	sione di nomina specifica altresì se gli amministratori ope-	
	rano con metodo collegiale, formando il consiglio di ammini-	
	strazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso,	
	se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via	
	congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso	

	di adozione del metodo individuale, gli amministratori do-	
	vranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni	
	relative alla redazione del progetto di bilancio e dei pro-	
	getti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale.	
	14.4 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi	
	membri un presidente, se questi non è stato nominato con de-	
	cisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più	
	vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessaria-	
	mente amministratore).	
	14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica	
	fino alla prima decisione dei soci.	
	14.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a ces-	
	sare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci	
	ovvero la metà, nel caso di consiglio di amministrazione com-	
	posto da un numero pari di componenti, l'intero consiglio di	
	amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomi-	
	na del nuovo organo amministrativo.	
	14.7 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci	
	possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo	
	complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,	
	inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dai	

	soci nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del	
	D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155. I soci possono altresì attri-	
	buire agli amministratori un'indennità di fine mandato, negli	
	stessi limiti di legge.	
	14.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono	
	essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consul-	
	tazione scritta o consenso espresso per iscritto, su inizia-	
	tiva del presidente del consiglio di amministrazione o su ri-	
	chiesta di un suo componente.	
	14.9 Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono	
	essere adottate con la procedura di consultazione scritta o	
	di acquisizione del consenso espresso per iscritto. Tale pro-	
	cedura non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun	
	amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed	
	il diritto di partecipare alla decisione. La decisione è a-	
	dottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero	
	di più documenti che contengano il medesimo testo di decisio-	
	ne, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine asse-	
	gnato per far pervenire l'espressione del consenso alla so-	
	cietà. Le decisioni assumono la data di detto termine. Le de-	
	cisioni degli amministratori adottate ai sensi della presente	
	procedura sono valide se prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica e devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli am-	

	ministratori e firmate dal presidente.	
	Articolo 15	
	Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per	
	gli amministratori	
	15.1 Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere	
	la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti	
	di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti	
	alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo	
	della società.	
	15.2 Il venir meno dei citati requisiti nel corso della cari-	
	ca costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.	
	15.3 Sono considerati requisiti di onorabilità:	
	- non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudi-	
	cato, ivi comprese le sanzioni di cui alla legge 24 novembre	
	1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, la Pubblica	
	Amministrazione, la pubblica fede, l'economia pubblica o per	
	delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena del-	
	la reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;	
	- non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di-	
	sposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della	
	legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i.	
	- non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano com-	
	portato la sospensione da Albi professionali di eventuale ap-	
	partenenza.	
	15.4 I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali deb-	

	bono inoltre essere scelti secondo criteri di professiona-	
	lità, tra:	
	- soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata e-	
	sperienza nei settori di intervento di cui all'art. 4 del	
	presente Statuto;	
	- soggetti che si siano contraddistinti per un particolare	
	impegno in campo sociale, artistico o culturale;	
	- soggetti che abbiano svolto attività di amministrazione ov-	
	vero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche ammini-	
	strazioni o in imprese di dimensioni ritenute adeguate o sia-	
	no state attivi, a qualsiasi titolo anche come volontari, nel	
	campo del recupero, della promozione e della valorizzazione	
	culturale ed artistica.	
	15.5 Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del	
	requisito di indipendenza:	
	- gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per og-	
	getto sociale attività contrastanti con lo scopo e le atti-	
	vità dell'impresa sociale;	
	- coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri	
	del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni	
	regionali, provinciali, comunali, e locali e dei relativi or-	
	gani di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incari-	
	chi nel biennio precedente alla nomina.	
	Articolo 16	
	Adunanze del Consiglio di amministrazione	

	16.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la	
	sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presi-	
	dente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda	
	scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di	
	controllo, se nominato.	
	16.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da tra-	
	smettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei	
	casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza	
	a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'orga-	
	no di controllo.	
	16.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite	
	con la presenza della maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio	
	sono validamente costituite con la presenza di tutti gli am-	
	ministratori e di tutti i componenti dell'organo di control-	
	lo, se nominato.	
	16.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei presenti.	
	16.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono es-	
	sere trascritte sul libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri e firmate dal presidente e dal segretario.	
	16.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati,	
	a condizione che tutti i partecipanti possano essere identi-	

	ficati e sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui	
	si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il	
	soggetto verbalizzante.	
	16.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di	
	sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti disloca-	
	ti in più luoghi, dall'amministratore designato dai	
	partecipanti.	
	Articolo 17	
	Poteri	
	17.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed	
	ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni	
	per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, e-	
	sclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, ri-	
	serva alle decisioni dei soci.	
	17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti	
	di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o	
	ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può no-	
	minare direttori generali, direttori e procuratori, per de-	
	terminati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglie-	
	ri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la	
	rappresentanza della società.	
	17.3 L'amministratore unico e gli amministratori cui l'ammi-	

	nistrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti	
	dei poteri conferiti, possono nominare procuratori per deter-	
	minati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in	
	relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.	
	Articolo 18	
	Rappresentanza	
	18.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'am-	
	ministratore unico, qualora sia stato nominato e nei limiti	
	del relativo mandato, è attribuita la rappresentanza della	
	società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	18.2 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e	
	procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresen-	
	tanza della società nei limiti dei poteri conferiti.	
	TITOLO V	
	Organo di controllo e revisione legale	
	Articolo 19	
	Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisione Legale	
	19.1 I soci possono nominare un revisore legale, anche so-	
	cietà di revisione legale, e/o, qualora la legge preveda	
	l'obbligatorietà, un organo di controllo, il Collegio sinda-	
	cale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aven-	
	ti i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.	
	19.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale	
	è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo	
	vigente, anche ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 24 marzo	

	2006, n. 155.	
	19.3 I membri del collegio sindacale o il revisore dei conti	
	devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, pro-	
	fessionalità ed indipendenza di cui all'art. 15 del presente	
	Statuto.	
	19.4 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e monitorano l'osservanza delle finalità	
	di utilità sociale avuto riguardo alle disposizioni di cui a-	
	gli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, e 14 del D. Lgs. 24 marzo	
	2006, n. 155. A tal fine, possono in qualsiasi momento proce-	
	dere ad atti di ispezione e controllo e possono chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di	
	imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su deter-	
	minati affari.	
	19.5 La retribuzione annuale dei sindaci verrà stabilita dai	
	soci in virtù di quanto previsto dalla corrispondente tariffa	
	dei dottori commercialisti. I sindaci hanno inoltre diritto	
	al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle	
	proprie funzioni.	
	TITOLO VI	
	Bilancio e divieto di ripartizione degli utili - Verifiche	
	dei soci	
	Articolo 20	

	Esercizio sociale	
	20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo ammini-	
	strativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta	
	ai soci affinché con decisione di questi esso sia approvato	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le. Il bilancio può essere approvato dai soci entro centot-	
	tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi	
	in cui la Legge lo consente ed in particolare qualora, a giu-	
	dizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società,	
	da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella rela-	
	zione di cui all'articolo 2428 del codice civile.	
	L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approva-	
	zione dei soci, deposita al registro delle imprese competente	
	il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D. Lgs. 24 marzo	
	2006, n. 155.	
	Articolo 21	
	Divieto di ripartizione degli utili - Riserva legale e	
	straordinaria	
	21.1 La Società non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto	
	gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svol-	
	gimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	

	21.2 A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma	
	indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denomina-	
	ti, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci,	
	partecipanti, lavoratori e collaboratori.	
	- TITOLO VII -	
	Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni finali	
	Articolo 22	
	Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione	
	22.1 La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	22.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro	
	verificarsi.	
	22.3 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa,	
	allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nomi-	
	nerà uno o più liquidatori e determinerà:	
	- le modalità della liquidazione;	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio;	
	- coloro ai quali spetta la rappresentanza;	
	- i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi	
	la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.	

	22.4 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liqui-	
	datori ed estendere o restringere i loro poteri.	
	22.5 In caso di estinzione della Società, per qualunque cau-	
	sa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del	
	suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità so-	
	ciale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comita-	
	ti, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le determinazio-	
	ni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 24 marzo	
	2006, n. 155.	
	Articolo 23	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività	
	e diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e	
	partecipazione all'attività di impresa	
	23.1 Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente i	
	lavoratori e i destinatari delle attività della società delle	
	delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle	
	condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi	
	prodotti o scambiati, mediante la redazione, ogni anno entro	
	il mese di giugno, di un apposito Rendiconto Informativo A-	
	ziendale, messo a disposizione di chiunque abbia interesse	
	presso la sede sociale.	
	23.2 I lavoratori e i destinatari delle attività potranno i-	
	noltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero	
	proposte in relazione agli argomenti di cui al punto prece-	
	dente indirizzandole all'organo di amministrazione il quale	

	dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni per confrontarsi con i lavoratori e destinatari delle attività al fine di acquisire il loro parere, non vincolante.	
	Le proposte emerse da tali riunioni dovranno essere portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione alla prima assemblea utile.	
	Articolo 24	
	Clausola compromissoria	
	24.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.	
	24.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.	
	24.3 L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.	
	24.4 La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Articolo 25	

31 di 32

32 di 32